



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 marzo 2020
(OR. en)

6104/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0015 (NLE)**

**RECH 36
ASIE 10**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

DECISIONE (UE) 2020/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica
tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C , del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/648/CE¹ il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India². Tale accordo è stato firmato a Nuova Delhi, il 23 novembre 2001 ed è entrato in vigore il 14 ottobre 2002. Con la decisione 2009/501/CE³ il Consiglio ha approvato la conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India⁴, che ha rinnovato e leggermente modificato l'accordo firmato nel 2001. Esso è stato firmato a Nuova Delhi il 30 novembre 2007 ed è entrato in vigore il 17 maggio 2010. Tale accordo, insieme a quello firmato nel 2001, sono denominati "accordo".
- (2) Conformemente all'articolo 11, lettera b), dell'accordo, l'accordo è stato concluso per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su accordo delle parti previa valutazione nel corso dell'ultimo anno di ogni quinquennio.

¹ Decisione 2002/648/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29).

² GU L 213 del 9.8.2002, pag. 30.

³ Decisione 2009/501/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 17).

⁴ GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 19.

- (3) Con la decisione (UE) 2015/1788¹ il Consiglio ha approvato il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni. L'accordo in vigore giungerà a scadenza il 17 maggio 2020.
- (4) La valutazione condotta dai servizi della Commissione dimostra che l'accordo costituisce un quadro importante per favorire la cooperazione tra l'Unione e l'India in settori prioritari comuni della scienza e della tecnologia che produce vantaggi reciproci per le parti. È pertanto nell'interesse dell'Unione prorogare l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.
- (5) Entrambe le parti hanno confermato l'intenzione di rinnovare l'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni, senza apportarvi modifiche.
- (6) È pertanto opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) 2015/1788 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 18).

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo per un ulteriore periodo di cinque anni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica dell'India, a nome dell'Unione, che l'Unione ha completato le sue procedure interne necessarie per il rinnovo dell'accordo a norma dell'articolo 11, lettera a), dello stesso.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
